

C11355 - RIVOIRA/RAMI DI AZIENDA DI BRENNERO GAS-NINCHERI-BLUGAS

Provvedimento n. 23797

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 comma 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Rivoira S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria comunicazione inviata alla società Rivoira S.p.A. in data 15 dicembre 2011;

VISTE le successive comunicazioni della società Rivoira S.p.A., pervenute in data 16 aprile 2012;

VISTA la propria delibera del 3 maggio 2012, notificata in data 21 maggio 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società Rivoira S.p.A. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva della società Rivoira S.p.A., pervenuta in data 20 giugno 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Rivoira S.p.A. (di seguito, Rvr) è una società di diritto italiano attiva, pressoché esclusivamente in Italia, nella produzione e commercializzazione di gas tecnici (gas industriali, gas medicali, gas speciali).

Il controllo di Rvr risulta congiuntamente esercitato dal gruppo statunitense Praxair (facente capo alla *holding* Praxair Inc, la cui sussidiaria italiana è titolare del 60% del capitale sociale di Rvr) e dalla società finanziaria Sefin S.p.A. (attraverso la finanziaria Flow-Fin S.p.A., che detiene il rimanente 40% del capitale sociale di Rvr), le quali controllano anche la Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A.. La natura congiunta del controllo deriva dalle previsioni del patto parasociale che, in particolare, prevedono il consenso di entrambe le parti per tutte le deliberazioni assembleari e del Consiglio di amministrazione.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2006 è stato complessivamente pari a 6,6 miliardi di euro, di cui [100-440]¹ e [700-1.000] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 332, [100-440] e [44-100] milioni di euro sempre per il 2006.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2007 è stato complessivamente pari a 6,9 miliardi di euro, di cui [100-440] e [700-1.000] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 381, [100-440] e [44-100] milioni di euro sempre per il 2007.

Primo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda della società Brennero Gas S.r.l. (ora Brennero Servizi S.r.l. in liquidazione, di seguito, Bre) attivo, nell'ambito della provincia di Verona e -in misura minore- anche di Trento e Brescia, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare azoto, anidride carbonica, argon e sue miscele, gas refrigeranti.

Il controllo di Bre, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2006 il ramo d'azienda di Bre oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,22 milioni di euro.

Secondo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda della società Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C. (di seguito, Nin) attivo, nell'ambito delle province di Prato, Pistoia e Firenze, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno industriale, acetilene, argon e sue miscele, gas puri.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Il controllo di Nin, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica (il socio accomandatario).

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Nin oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,15 milioni di euro.

Terzo oggetto di acquisizione di Rvr è il ramo d'azienda dell'impresa individuale Blugas di Riboni Franco (di seguito, Blg) attivo, nell'ambito della provincia di Torino, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno industriale, argon e sue miscele.

Il controllo di Blg, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Blg oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,12 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le comunicazioni delle Parti riguardavano l'acquisizione, da parte di Rvr, del controllo dei rami d'azienda indicati in precedenza mediante l'acquisto della relativa proprietà. Tali acquisti sono stati perfezionati in data 28 giugno 2007, 30 gennaio 2008 e 15 febbraio 2008 rispettivamente per i rami d'azienda di Bre, Nin e Blg.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parte di più imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Esse rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni (ossia 440 milioni dal 14 maggio 2007).

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che le operazioni di concentrazione sono state perfezionate in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione ovvero il 16 novembre 2011.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da Rvr in merito all'omessa comunicazione preventiva delle operazioni in esame, argomentazioni contenute nella memoria difensiva, sono riportate in quel che segue.

Sull'elemento soggettivo delle infrazioni

In relazione alle omissioni contestate, la parte esclude profili di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità, ed invoca la spontaneità della comunicazione che, seppur tardiva, è intervenuta non appena la parte si è resa conto della sua necessità.

In particolare, secondo quanto rappresentato, il ritardo delle notifiche è dipeso da una erronea valutazione, ad opera della parte acquirente, in merito al calcolo del fatturato di gruppo da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge rilevanti.

Nel dettaglio, solo in occasione di una comunicazione di operazione di concentrazione effettuata nel novembre 2011², Rvr si è avveduta della necessità di procedere alla comunicazione anche delle operazioni qui in esame. Sino a quel momento, infatti, la società non aveva propriamente considerato le implicazioni, in termini di fatturato rilevante e ai fini del controllo preventivo delle operazioni di concentrazione tra imprese, derivanti dalla struttura dei gruppi di appartenenza.

La parte acquirente, quindi, una volta approfondita la questione e con l'intento di rimediare alla propria mancanza, ha spontaneamente proceduto alla tardiva comunicazione all'Autorità delle concentrazioni in esame.

Sugli effetti concorrenziali delle operazioni

In relazione all'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, la parte sottolinea come gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate non appaiano particolarmente rilevanti, in ragione del modesto incremento delle quote di mercato ottenuto dalla parte acquirente a seguito delle acquisizioni comunicate e, comunque, della inidoneità delle stesse a modificare l'assetto concorrenziale dei mercati.

Sulla gravità delle violazioni e sul trattamento sanzionatorio

In ragione degli elementi sopraesposti, Rvr ritiene che le infrazioni commesse non possano ritenersi gravi e, di conseguenza, siano tali da giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie di modico valore.

² [Cfr. provv. n. 23092, C11360 - RIVOIRA-SIAD/IGAT, in Boll. 49/11.]

In particolare, in relazione alla gravità delle violazioni, la parte sottolinea la propria condotta successiva alle infrazioni, ed in particolare il fatto di aver proceduto - una volta resasi conto delle omissioni - prontamente e spontaneamente a comunicare all'Autorità di essere incorsa in tali omissioni di comunicazione.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLE OMESSE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Dagli atti del procedimento risulta che le operazioni di concentrazione summenzionate sono state realizzate in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita, *in primis*, alla società Rvr.

Sull'elemento soggettivo delle infrazioni

Con riguardo all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze accertate portano ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.

D'altra parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.

Nel caso di specie, le omesse comunicazioni sono invece imputabili ad una manchevolezza da parte di Rvr, per cui la colpevolezza delle omissioni non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, *"sia essa dolosa o colposa"*.

Sull'elemento oggettivo delle infrazioni

Quanto alla gravità, non rileva quanto sostenuto dalla parte in merito all'inidoneità delle operazioni di concentrazione tardivamente comunicate a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati, né ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità delle relative sanzioni; la circostanza può infatti rilevare solo relativamente alla quantificazione di tali sanzioni. In effetti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

Irrogazione delle sanzioni e loro determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Rvr, si ritiene di dover procedere all'irrogazione delle sanzioni come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, secondo l'articolo 11³ della legge n. 689/81⁴, occorre fare riferimento *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche"*.

In relazione alla gravità delle infrazioni, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi.

In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile delle infrazioni, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione. Quanto alla durata, invece, nel caso di specie il ritardo delle comunicazioni risulta piuttosto elevato, essendo pari a quasi cinque anni per il caso di Bre e a quasi quattro anni e mezzo per i casi di Nin e Blg.

VI. VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dalle operazioni in esame è quello della distribuzione di gas tecnici in bombole in cui operano i rami d'azienda oggetto di acquisizione.

La categoria dei gas tecnici comprende numerosi gas, alcuni ricavati per frazionamento dell'aria (gas atmosferici), altri prodotti mediante processi chimici (anidride carbonica, idrogeno, ecc).

Secondo l'orientamento dell'Autorità⁵, dal punto di vista merceologico i mercati rilevanti possono essere individuati sulla base delle diverse tipologie e caratteristiche d'uso dei gas e delle relative modalità di commercializzazione.

³ [Relativo ai "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".]

⁴ [Recante "Modifiche al sistema penale".]

In particolare, in relazione al primo aspetto, i gas tecnici -pur potendo derivare da un medesimo processo produttivo- presentano caratteristiche tecniche e funzionali che li rendono sostanzialmente infungibili dal punto di vista della domanda, anche in considerazione della specificità dell'integrazione di ciascun gas nel processo industriale dell'utilizzatore e della differenza di prezzo tra i diversi gas tecnici. E' così possibile distinguere tra loro -*inter alia*- l'anidride carbonica (con applicazioni per la gasatura di acque minerali e bevande, per attività di saldatura e altri utilizzi industriali), l'ossigeno (con applicazioni nell'industria siderurgica, del vetro, della carta, della depurazione, nel settore sanitario, ecc), l'azoto (con applicazioni nell'industria chimica, petrolifera, elettronica, metallurgica, alimentare, farmaceutica, ecc), l'argon (con applicazioni nell'industria metallurgica, elettronica, nella saldatura dei metalli, ecc.).

Quanto al secondo aspetto, si possono distinguere tre modalità di commercializzazione dei prodotti: via tubazioni/gasdotti/condotte dedicate (o impianti produttivi *in loco*); mediante cisterne in forma liquida; in bombole sotto forma di gas compresso. Si fa ricorso alla prima modalità quando i volumi erogati sono particolarmente elevati, e la fornitura del gas può così giustificare la creazione da parte del produttore di un impianto *ad hoc* o il collegamento della centrale di produzione con l'utilizzatore attraverso la costruzione di un gasdotto. Il secondo metodo, mediante cisterne (per gas sotto forma liquida), è generalmente associato all'affitto ai clienti -di norma da parte degli stessi produttori e per tutta la durata del contratto di fornitura- di un serbatoio criogenico (per lo stoccaggio del gas allo stato liquido) e di un impianto di vaporizzazione (per la successiva trasformazione del liquido in gas). Con la terza modalità, infine, la commercializzazione dei gas viene effettuata in bombole e ciò o direttamente dagli stessi produttori, attraverso la propria rete di vendita, ovvero da rivenditori e distributori (i quali a loro volta possono sia acquistare il prodotto in forma liquida e successivamente immetterlo nelle bombole per la vendita, sia distribuire il prodotto già in bombola).

In considerazione dell'attività svolta dai rami d'azienda oggetto di acquisizione, i mercati rilevanti sono quelli: (i) per il caso di Bre, dell'azoto, dell'anidride carbonica, dell'argon e sue miscele, dei gas refrigeranti, tutti commercializzati in bombole; (ii) per il caso di Nin, dell'ossigeno industriale, dell'acetilene, dell'argon e sue miscele, dei gas puri, tutti commercializzati in bombole; (iii) per il caso di Blg, dell'ossigeno e dell'argon e sue miscele, ad uso industriale, commercializzati in bombole.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, secondo il richiamato orientamento dell'Autorità, il mercato del prodotto può ritenersi di dimensione locale o regionale, essendo tale dimensione limitata dalla presenza di rilevanti costi di trasporto.

Nel dettaglio, mentre per i gas tecnici distribuiti in cisterna la dimensione geografica può essere posta su basi anche macroregionali, con riferimento ai gas tecnici venduti in bombole la dimensione del mercato coincide tendenzialmente con il territorio regionale o con sue porzioni.

Nel caso di specie, in considerazione dell'ambito di operatività dei rami d'azienda oggetto di acquisizione, può essere adottata l'ipotesi più restrittiva di un mercato circoscritto alle province di: (i) Verona, Trento e Brescia per il caso di Bre; (ii) Firenze, Prato e Pistoia per il caso di Nin; (iii) Torino per il caso di Blg.

Effetti dell'operazione

(i) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nelle province di Verona, Trento e Brescia, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2006 del ramo d'azienda di Bre oggetto di acquisizione risulta contenuto ([1-5%] circa nel caso dell'azoto e dell'argon, [1-5%] circa nel caso dell'anidride carbonica) a fronte di corrispondenti valori, per il gruppo Rivoira/Siad acquirente, compresi tra il [5-10%] e il [15-20%] circa. Nel caso dei gas refrigeranti, invece, la quota stimata per il gruppo acquirente è maggiore ([25-35%] circa), ma l'incremento dovuto all'acquisizione del ramo di Bre è del tutto trascurabile (ampiamente inferiore all'1%). A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori quali in particolare Air Liquide, Sol e Sapio (in particolare quest'ultimo per i gas refrigeranti).

Peraltro, ed in particolare in relazione ai gas refrigeranti, i dati riferiti al 2010 indicano una successiva significativa flessione dell'incidenza di mercato riferibile al gruppo acquirente, che si attesta infatti nell'ordine del [15-25%] sia in valore che in volume.

(ii) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2007 del ramo d'azienda di Nin oggetto di acquisizione risulta trascurabile (essendo generalmente inferiore all'1% tranne che per il caso dell'acetilene dove, comunque, non supera il [1-5%] in valore), con ciò incrementando soltanto marginalmente la quota del gruppo Rivoira/Siad acquirente (stimata intorno al [1-10%] circa in tutti i casi salvo che per i gas puri dove, comunque, non supera il [5-10%]). A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori -quali in particolare Air Liquide, Sapio e Sol- con quote superiori.

(iii) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nella provincia di Torino, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2007 del ramo d'azienda di Blg oggetto di acquisizione risulta trascurabile con riferimento tanto all'ossigeno industriale ([inferiore all'1%] circa) quanto all'argon ([inferiore all'1%] circa), con ciò incrementando soltanto marginalmente la quota del gruppo Rivoira/Siad acquirente (compresa in entrambi i casi tra il [15-20%] e il [25-30%]

⁵ [Cfr. da ultimo C11360 cit..]

in valore e tra il [35-40%] e il [45-50%] in volume). A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori (in particolare Air Liquide e Sapio) con quote anche superiori (per l'ossigeno).

Peraltro, i dati riferiti al 2010 indicano una successiva significativa flessione dell'incidenza di mercato riferibile al gruppo acquirente, che si attesta infatti nell'ordine del [10-15%] - [15-20%] con riferimento a tutte le diverse misure (ossigeno e argon, valore e volume), nuovamente a fronte della presenza di concorrenti quali Air Liquide e Sapio con quote generalmente superiori.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le concentrazioni in esame non appaiono idonee a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni in esame, in quanto comportavano l'acquisizione del controllo di parti di più imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale le operazioni si riferiscono, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni suddette, realizzate in data 28 giugno 2007, 30 gennaio 2008 e 15 febbraio 2008 in relazione rispettivamente ai rami d'azienda delle società Brennero Gas S.r.l. (ora Brennero Servizi S.r.l. in liquidazione), Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C. e Blugas di Riboni Franco, non sono state preventivamente comunicate, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le operazioni non sono state comunicate preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che le operazioni di concentrazione sono consistite nell'acquisizione del controllo dei rami d'azienda delle società Brennero Gas S.r.l. (ora Brennero Servizi S.r.l. in liquidazione), Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C. e Blugas di Riboni Franco da parte della società Rivoira S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Rivoira S.p.A. all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, i seguenti elementi:

- i) l'assenza di dolo da parte dell'agente;
- ii) la spontaneità delle comunicazioni, seppur tardive;
- iii) la limitata incidenza concorrenziale delle operazioni in esame;
- iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità delle avvenute operazioni (pari, a seconda dei casi, a quasi cinque anni e a quasi quattro anni e mezzo);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Rivoira S.p.A. nella misura di 5.000 € (cinquemila euro) per ciascuna operazione non comunicata, sanzioni che appaiono congrue a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90⁶;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale delle operazioni di concentrazione in esame, che le stesse non sono state suscettibili di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Rivoira S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma complessiva di:

- a) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Brennero Gas S.r.l. (ora Brennero Servizi S.r.l. in liquidazione);
- b) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Nincheri S.a.s. di Giovanni Dini &C.;

⁶ [Cfr. provv. n. 21116, C10467 - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA/FARMA & TEC, in Boll. 19/10, per il caso di un ritardo di circa tre anni e mezzo.]

c) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Blugas di Riboni Franco.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento, la società Rivoira S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella